

# ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI ZERO BRANCO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

## STATUTO

### ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000, l'associazione di promozione sociale denominata: "ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI ZERO BRANCO" con sede in Piazza Umberto 1° nel comune di Zero Branco.

L'Associazione ha estensione Comunale.-

### ART. 2

(Finalità)

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - favorire il dialogo fra le diverse generazioni;
  - contrastare l'emarginazione della popolazione anziana favorendo incontri e promuovere corsi di formazione ed informazione;
  - promuovere lo sviluppo dell'autogestione dei servizi e di ogni altra attività che possa valorizzare la "risorsa anziano", anche mediante la gestione di un luogo di ritrovo aperto agli associati, all'interno del quale svolgere tutte le attività che consentano di raggiungere gli scopi istituzionali elencati nel presente articolo e dove, al fine di favorire l'incontro degli associati, può essere svolta anche l'attività di gestione di un bar per la somministrazione di alimenti e bevande agli associati, a titolo accessorio, integrativo e di supporto alle attività istituzionali;
  - mantenere rapporti di collaborazione con altri organismi a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale; operare in accordo con le organizzazioni sindacali dei pensionati competenti per territorio; sviluppare intese con enti ed organizzazioni pubblici e privati che abbiano proposte di programmi da offrire all'attenzione dell'Associazione;
  - mettere a disposizione i mezzi dell'Associazione, compreso l'automezzo di proprietà, per attività di solidarietà o comunque per attività socio-culturali.

### ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all' Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l' eventuale regolamento interno.
2. L' organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono tre categorie di Soci: Ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall' Assemblea) Sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie) Benemeriti (Persone nominate tali dall' Assemblea per particolari meriti acquisiti a favore dell' Associazione).
4. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

### ART. 4

(Diritti e doveri dei Soci)

1. I Soci hanno diritto di eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto ad essere informati sulle attività dell' associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell' attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e rispettare il presente statuto e l' eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell' Associazione prevalentemente in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

### ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall' associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall' Associazione.
3. L' esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell' interessato.
4. Possibilità di appello entro 30 gg. All'assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

### ART. 6

(organi sociali)

1. Gli organi dell' Associazione sono:
  - Assemblea dei Soci;
  - Consiglio direttivo;
  - Presidente;
  - Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Tutte le cariche sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

**ART. 7**  
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso esposto alla bacheca dell'Associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

**ART. 8**  
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto del conto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Approvare l'eventuale regolamento interno;
- Eleggere il Consiglio Direttivo.

**ART. 9**  
(validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (quando l'assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 dei soci.

**ART. 10**  
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

**ART. 11**  
(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da 7 (sette) membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti e rimane in carica 3 (tre) anni.
2. Il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri
  - Il Presidente
  - Il Vice presidente
  - Il Segretario
  - Il Tesoriere
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. Il consiglio compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

**ART. 12**  
(Presidente)

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

**ART. 13**  
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche sono costituite da :
  - a) contributi e quote associative;
  - b) donazioni e lasciti;
  - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

26 H 3  
MARCA DA BOLLO 2,46 Euro  
MARCA DA BOLLO 7,23 Euro  
MARCA DA BOLLO 4,93 Euro

**ART. 14**  
(Rendiconto economico finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario della associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

**ART. 15**  
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui agli art. 7 e 9, in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di utilità sociale.

**ART. 16**  
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

**ART. 17**  
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:  
dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, tutti i beni acquistati dall'Associazione e ad essa intestati;

- i beni immobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione e che sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione, e può essere consultato dagli aderenti.

**ART. 18**  
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione ed altri Enti e soggetti sono deliberate dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi). Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

**ART. 19**  
(Prestatori d'opera)

L'associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare di prestatori d'opera nei limiti di cui all'art 18 della Legge 383/2000. I rapporti tra l'Organizzazione e i lavoratori autonomi sono disciplinati dalla legge.

**ART.20**  
(Responsabilità)

Gli aderenti che prendono parte attiva alle iniziative dell'Associazione, sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi (solo nell'esercizio di tali iniziative).